



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## AREA TUTELA AMBIENTALE

*Servizio valutazioni preliminari sostenibilità ambientale*

Determinazione N. 3588 / 2025

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. D.LGS. 152/06 ART. 29-OCTIES, COMMA 3, LETT. A) E B) E 29-NONIES, COMMA 1. DITTA: GRANDI MOLINI ITALIANI - C.F. 01183270378 - IMPIANTO: COMUNE DI VENEZIA - VIA DELL'ELETTRICITA' N. 13 - VENEZIA - SEDE LEGALE: COMUNE DI ROVIGO (RO) - VIA ALDO MORO N. 6.**

Il dirigente

### VISTI:

- i il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;
- iii lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iv il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in particolare l’art. 13, comma 1, lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché di atti di assenso comune denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- v la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- vi il decreto del sindaco metropolitano n. 74 del 29.09.2025, relativo all’attribuzione dell’incarico di Dirigente dell’Area Tutela Ambientale della Città metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;
- vii la determinazione n. 174 del 22/01/2025 relativa al conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Anna Maria Pastore;
- viii il bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027 e il Documento Unico di programmazione 2025-2027, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22/2024;
- ix la sezione operativa (SEO) del DUP 2025-2027 che prevede all’obiettivo strategico 07 “salvaguardia e qualità dell’ambiente” nell’ambito della missione 09 “sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, l’attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.

- x il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025 e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:
- che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2025-2027);
  - che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario;
  - dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP Anna Maria Pastore che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 bis del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2025-2027);
  - che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del PTPCT 2025-2027)

**RICHIAMATA** la seguente normativa in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale:

- i la Direttiva 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 che modifica la Direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la Direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti;
- ii il D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 che ha recato attuazione alla direttiva e ha modificato ed integrato il D.Lgs. 152/06;
- iii i documenti comunitari di settore, relativi alle Best Available Techniques Reference (B.Ref.), emanati in conformità alle direttive 2008/1/EC e 2010/75/UE e le conclusioni sulle BAT adottate ai sensi dell'art. 13 comma 5 della citata direttiva 2010/75/UE, da utilizzare quali linee guida per l'individuazione e la valutazione delle migliori tecniche disponibili adottate nel progetto;
- iv la Decisione di Esecuzione (UE) n. 2019/2031 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali;
- v il D.M. n. 95 del 15.04.2019, *“Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis) del D.Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152”*, che all'art. 4, comma 1, stabilisce che, ad esclusione dei casi in cui la presentazione della relazione di riferimento è obbligatoria ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), la sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento sia verificata applicando la procedura di cui all'Allegato 1 del D.M. medesimo, presentandone gli esiti all'autorità competente;
- vi il DPCM n. 40 del 04.03.2024 che all'art. 12 prevede la riduzione di un terzo dei tempi procedurali inerenti le AIA di installazioni localizzate in Zone Logistiche Speciali individuate in Allegato C alla DGR n. 359 del 08.04.2022;
- vii il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., recante *“Norme in materia ambientale”*, in particolare il titolo III-bis della parte II che disciplina l'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- viii la DGRV n. 395 del 31.03.2015 *“Definizione delle tempistiche per la presentazione della Relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis del D.Lgs 03.04.2006 n. 152 per le installazioni di competenza regionale e provinciale”*;
- ix il Capo V della L.R. n. 12 del 27.05.2024 *“Disciplina regionale in materia di valutazione*

*ambientale strategica (VAS), valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)*” ed in particolare l'art. 20 che individua nelle province e nella Città metropolitana di Venezia i soggetti competenti per le procedure di rilascio dell'AIA con riferimento alle tipologie progettuali individuate all'Allegato B della medesima Legge;

- x il Regolamento regionale n. 1 del 09.01.2025 attuativo in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 12/2024 ed in particolare l'Allegato A “*Domanda di AIA e Guida alla compilazione*” e l'Allegato B “*Modalità di quantificazione delle tariffe*”;

**RICHIAMATA**, altresì, la seguente normativa in materia di emissioni in atmosfera:

- i la parte V del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare gli artt. da 269 a 275 inerenti alla disciplina delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- ii il D.Lgs. 183/2017 “*Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170*”;
- iii il Tavolo Tecnico Zonale che, nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 04.10.2006, in attuazione del PRTRA, ha stabilito che, in sede di autorizzazione di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO<sub>2</sub> (come precursori del PM10), IPA e benzene, le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70% di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 – Parte V – Allegato I;
- iv il D.Lgs. 102/2020 ha stabilito con l'art. 271 comma 7-bis che “*le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata debbano essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse*.”;
- v il Decreto Direttoriale del 28 giugno 2023 n. 309 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica “*Approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal «Coordinamento Emissioni»*”;

**RICHIAMATA**, altresì, la seguente normativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- i la parte III del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare gli artt. 101, 105, 113 inerenti la disciplina degli scarichi;
- ii la deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107 con cui è stato approvato il piano di tutela delle acque;
- iii l'allegato A alla DGRV n. 80 del 27 gennaio 2011 recante “*Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque linee guida applicative*”;
- iv l'articolo 39 - *Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio* - delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, approvato dal Consiglio della Regione del Veneto con propria deliberazione del 5.11.2009, n. 107 (pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell'8.12.2009) ma già poste in salvaguardia con deliberazione n. 2884 del 29.09.2009 alla data di pubblicazione sul B.U.R. 27.10.2009, n. 88;

- v il D.M. 23 aprile 1998 che reca norme sui requisiti di qualità delle acque e sulle caratteristiche degli impianti di trattamento per la tutela della laguna di Venezia, il D.M. 16 dicembre 1998 che reca integrazioni al precedente decreto e relativa proroga dei termini, il D.M. 9 febbraio 1999 che concerne i carichi massimi ammissibili complessivi di inquinanti nella laguna di Venezia, il D.M. 26 maggio 1999 che concerne l'individuazione delle tecnologie da applicare agli impianti industriali ai sensi del punto 6 del D.M. 23 aprile 1998 e il D.M. 30 luglio 1999 che reca i requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di trattamento per la tutela della laguna di Venezia;
- vi l'articolo 1, comma 5 del citato D.M. 30 luglio 1999 secondo il quale "Contestualmente al rilascio di nuove autorizzazioni o al rinnovo delle autorizzazioni esistenti a seguito di revisione, le amministrazioni competenti approvano un piano, presentato dal soggetto titolare dell'autorizzazione, che prevede l'introduzione delle migliori tecniche di gestione al fine di impedire eventuali sversamenti occasionali impropri o altri episodi disfunzionali non disciplinati dall'autorizzazione allo scarico";

**RICHIAMATA**, altresì, la seguente normativa in materia di gestione dei rifiuti:

- i la parte IV del D.Lgs. 152/2006;
- ii la L.R. n.3 del 21.01.2000 "*Nuove norme in materia di gestione rifiuti*";

**RICHIAMATA**, altresì, la seguente normativa con riferimento alla valutazione dell'incidenza ambientale:

- i. il DPR n. 357 del 8 settembre 1997 e ss.mm.ii. con cui è stato emanato il "*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*";
- ii. la D.G.R.V. del 29 agosto 2017 n. 1400, concernente "*Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.. Guida metodologica per la valutazione d'incidenza. Procedure e modalità operative*", vigente all'epoca di rilascio della determina di non assoggettamento a VIA n. 642/2025, inclusiva delle valutazioni di incidenza ambientale, in applicazione delle disposizioni di coordinamento delle procedure di VAS, VIA, VINCA e AIA di cui all'art. 10 del D.Lgs 152/2006;

**RICHIAMATA**, altresì, la seguente normativa con riferimento alla valutazione dell'impatto ambientale:

- i l'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 che disciplina le procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale e la L.R. n. 12 del 27.05.2024;
- ii è stata espletata la procedura di verifica assoggettabilità a VIA, conclusasi con determina n. 642/2025 i cui contenuti e condizioni ambientali sono integrati nel presente provvedimento;
- iii con riferimento alle condizioni ambientali sopracitate si evidenzia che:
  - con nota prot. n. 72956 del 17.10.2025 è stata rilasciata l'attestazione di avvenuta ottemperanza della condizione n. 3;
  - Nel corso del procedimento, da ultimo con prot. n. 85690 del 05.12.2025, è stata trasmessa la documentazione richiesta dalla condizione ambientale n. 1 che è stata valutata nell'ambito dell'istruttoria;
  - Resta ancora in fase di verifica dell'ottemperanza la condizione n. 2.

**RICHIAMATA**, altresì, la seguente normativa in materia di impatto acustico:

- i la Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- ii conformemente a quanto stabilito dalla L. 447/1995 e dalla L.R. 21/1999, il Comune di Venezia ha approvato il Piano di Classificazione Acustica con Delibera di Consiglio n. 39/2025.

**CONSTATATO CHE:**

- i l'attività svolta nell'installazione in parola è riconducibile alla categoria IPPC "*Altre attività*" - Attività 6.4 b) "*trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da:*  
[...]  
2. solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno;" di cui all'Allegato VIII, Parte II del D.Lgs. 152/2006 e pertanto è soggetta all'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 6, comma 13 del medesimo decreto;
- ii l'Allegato B alla L.R. n. 12/2024 attribuisce alla Città metropolitana di Venezia la competenza in merito al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività 6.4 b) sopra riportata.

#### CONSIDERATO CHE:

- i con prot. n. 76782 del 04.09.2013 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta GRANDI MOLINI ITALIANI S.p.A. con sede legale in Comune di Rovigo - Corso del Popolo 261, C.F. 01183270378, per l'impianto esistente ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 59/2005, sito in Comune di Venezia – Porto Marghera - Via dell'Elettricità n. 13, al fine dell'esercizio delle seguenti attività I.P.P.C.:
- Categoria: trattamenti di trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 t/giorno (valore medio su base trimestrale) – Attività 6.4 b.2) – Impianto: produzione di semole e farine;
- ii considerato che il D.Lgs. 4 marzo 2014 n.46 ha modificato il D.Lgs. 152/06, ed in particolare l'art. 29-octies, stabilendo al comma 3 lett. b), che "*il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso: [...] quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione*";
- iii considerato che, l'art. 29-octies comma 3 lettera a) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dispone il riesame sull'installazione nel suo complesso, con valenza di rinnovo, anche in termini tariffari, entro quattro anni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
- iv vista la decisione di esecuzione (UE) 2019/2031 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecnologie disponibili (BAT) per industrie degli alimenti, delle bevande e del latte, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- v con prot n. 15597 del 03.03.2023 è stata trasmessa alla ditta nota di promemoria per la presentazione della domanda di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA prot. n. 76782 del 04.09.2013 ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3 lett. a) e b);
- vi con prot. n. 54051 del 04.08.2023 la ditta ha trasmesso richiesta di proroga pari a 180 giorni per la presentazione della domanda di riesame con valenza di rinnovo di cui sopra;
- vii con prot. n. 55446 del 10.08.2023 è stata trasmessa alla ditta comunicazione di diniego proroga specificando che la norma prevede l'obbligo da parte dell'Amministrazione di procedere con diffida ed irrogazione di sanzione amministrativa per le istanze presentate in ritardo rispetto ai tempi definiti dall'art. 29-octies, comma 3 lettera b) (art. 29-octies, comma 5);
- viii con prot. n. 59979, 59983 e 59984 del 07.09.2023 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale, pervenuta in data 07.09.2023 e

presentata, ai sensi dell'art. 29-*octies* c. 3 lett. a) e b) e art. 29-*nonies* c. 1 del D. Lgs 152/06, al competente SUAP del Comune di VENEZIA in data 01.09.2023, dalla ditta GRANDI MOLINI ITALIANI S.p.A., con sede legale in Comune di ROVIGO – Via A. Moro 6, C.F. 01183270378, in occasione del riesame con valenza di rinnovo e contestuale modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2720/2013 prot. n. 76782 del 04.09.2013 relativa allo stabilimento sito in Comune di VENEZIA - Via dell'Elettricità 13 – Porto Marghera, al fine dell'esercizio delle seguenti attività IPPC:

- “*Altre attività*” - Attività 6.4 b) “*trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da:*  
[...]

*2. solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno;”*

- ix con nota prot. n. 66866 del 03.10.2023 questa Amministrazione ha richiesto alla Ditta il completamento della documentazione allegata alla domanda di A.I.A. al fine di ritenere l'istanza correttamente presentata;
- x con nota prot. n. 199 del 03.01.2024 la Ditta ha presentato richiesta di proroga di 180 per fornire la documentazione necessaria al completamento dell'istanza, a causa della complessità della documentazione da presentare e della contestuale riorganizzazione dei ruoli del sistema di gestione ambientale aziendale. Tale proroga è stata concessa con nota prot. n. 1386 del 10.01.2024;
- xi Con prott. nn. 42913, 42916 la Ditta invia la documentazione di completamento dell'istanza, affermando contestualmente di essere soggetta a procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19 del D.lgs 152/06;
- xii Con nota prot. n. 49186 del 02.08.2024 i termini del procedimento di AIA vengono sospesi in attesa della conclusione del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA. Con tale nota viene inoltre ricordato alla ditta che “*qualora il progetto presentato con l'istanza di AIA in oggetto dovesse subire modifiche a seguito del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA, dovrà essere fornita alla scrivente amministrazione la documentazione aggiornata*”
- xiii Con determina n. 642/2025 (prot. n. 15479 del 07.03.2025) viene rilasciato il provvedimento di non assoggettamento a procedura di VIA del progetto presentato dalla ditta Grandi Molini Italiani S.p.A. relativo all'intervento di ampliamento dell'area dello stabilimento di Porto Marghera, comune di Venezia (VE), via dell'elettricità 13.
- xiv Con prot. n. 25554 del 16.14.2025 viene richiesto di alla Ditta di trasmettere la documentazione di AIA aggiornata, tenendo in considerazione gli esiti del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA ed il nuovo *Regolamento attuativo in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) (articolo 22 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12)*”, pubblicato sul BUR in data 19.01.2025, con cui sono state parzialmente modificate le schede da presentare per le istanze di AIA, che si sarebbero dovute quindi utilizzare per il procedimento di AIA in oggetto, visto e considerato che tale procedimento non era ancora stato avviato.
- xv In data 30.04.2025 la Ditta deposita presso il SUAP il report PMC dell'anno 2024, pervenuto alla scrivente amministrazione con prot. n. 29146 del 05.05.2025.
- xvi Con prott. nn. 56668, 56670, 56671 del 20.08.2025 e n. 57531 del 25.08.2025 la Ditta trasmetta la

documentazione di AIA aggiornata;

- xvii Con nota prot. n. 60727 del 05.09.2025 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione in oggetto e contestualmente è stata convocata la Conferenza dei Servizi istruttoria per il giorno 01.10.2025;
- xviii Con nota prot. n. 61291 del 09.09.2025 il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia trasmette autorizzazione n. 24507 del 03.07.2024 per lo scarico SP1 di acque meteoriche di seconda pioggia in Canale Industriale Ovest;
- xix Con prot. n. 65615 del 24.09.2025 la Ditta trasmette con integrazione volontaria il PMC e gli allegati D6, D7, D8, D9, D10;
- xx Con prot. n. 73378 del 20.10.2025 è stato trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi istruttoria tenutasi il giorno 01.10.2025, di cui al verbale prot. n. 72418 del 16.10.2025. Tale verbale è comprensivo delle integrazioni documentali richieste alla Ditta;
- xxi Con prot. n. 78377 del 05.11.2025 ARPAV trasmette il rapporto di ispezione AIA del 2024;
- xxii Con prot. n. 79378 del 11.11.2025 la Ditta trasmette le integrazioni richieste nella sopra citata nota;
- xxiii Con nota prot. n. 80439 del 14.11.2025 è stata convocata la Conferenza di Servizi decisoria per il giorno 03.12.2025;
- xxiv Con prot. n. 84609 del 02.12.2025 la ditta trasmette integrazione volontaria relativamente agli scarichi;
- xxv Con prot. n. 85152 del 03.12.2025, nn. 85421 e 85356 del 04.12.2025, n. 85690 del 05.12.2025 la Ditta invia integrazioni volontarie di perfezionamento;
- xxvi Con nota prot. n. 88392 del 17.12.2025 la Ditta trasmette la versione definitiva del PMC;
- xxvii Con prot. n. 89417 del 22.12.2025 VERITAS trasmette atto di assenso per gli scarichi PM 227/1 e PM 227/2; rilascia inoltre nulla osta allo scarico per gli scarichi PM 227/3 e PM 227/4;
- xxviii Con prot. n. 89848 del 23.12.2025 è stato trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi decisoria tenutasi il giorno 03.12.2025, di cui al prot. n. 89354 del 22.12.2025;
- xxix il Gestore ha trasmesso quietanza dell'avvenuto pagamento dell'importo tariffario dovuto ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 152/2006, rispetto al quale si è accertato che dovranno essere versati ulteriori oneri, che verranno comunicati con apposita lettera;

**CONSIDERATO** inoltre che:

- i nello stabilimento sono presenti medi impianti di combustione come definiti dal D.Lgs. 152/2006 – art. 268, comma 1, lett. *gg-bis*;
- ii il medio impianto di combustione afferente al punto di emissione n. 24 è soggetto all'adeguamento ai limiti individuati nel punto 1) della parte III dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006 con le tempistiche previste all'art. 273-*bis* comma 5 del medesimo D.Lgs. e riportate nel dispositivo del presente provvedimento. Pertanto non è soggetto alla presentazione della domanda/comunicazione di cui al comma 6 del medesimo articolo;

**RITENUTO DI** adottare, ai sensi dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/2006, comma 5 e degli artt. 14 e 14-*ter* della L. 241/1990, ad esito della seduta del 03.12.2025, la determinazione positiva di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria di cui al verbale prot. n. 89354 del 22.12.2025 trasmesso con nota prot. n. 89848 del 23.12.2025;

**DATO ATTO CHE** la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi degli artt. 29-*quater*-e 29-*sexies* del D.Lgs. 152/2006, sostituisce, ai fini dell'esercizio dell'impianto, le seguenti autorizzazioni:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006);
- Autorizzazione allo scarico in fognatura (Capo II del Titolo IV della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006);
- Autorizzazione allo scarico rilasciata dal Magistrato alle Acque di Venezia, limitatamente alle condizioni di esercizio degli scarichi idrici e alle modalità di controllo di tali condizioni (D.L. n. 96 del 29 marzo 1995, , convertito con modificazioni nella L. n. 206 del 31 maggio 1995, art. 2, comma 2);
- Nulla osta di impatto acustico (L. 26 ottobre 1995, n. 447);

Resta ferma la necessità per il Gestore di acquisire gli eventuali ulteriori titoli abilitativi previsti dall'ordinamento per la costruzione e l'esercizio dell'impianto.

**ACCERTATO CHE** il termine della conclusione del procedimento pari a n. 100 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge, e fissato al 25.12.2025, risulta rispettato;

## **DETERMINA**

**1 DI SOSTITUIRE**, con il presente provvedimento, il provvedimento del Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia n. 2720/2013;

**2 DI RILASCIARE**, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, art. 29- *octies*, comma 3, lett. a) e b) e art. 29-*nonies*, comma 1, l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta GRANDI MOLINI ITALIANI S.p.A., con sede legale in Comune di Rovigo - Via A. Moro 6, C.F. 01183270378, per l'installazione esistente, sita in Comune di Venezia – Via dell'Elettricità 13 – Porto Marghera, a seguito della sua modifica , al fine dell'esercizio dell'attività di cui al punto 6.4 b) dell'Allegato VIII alla Parte II al D.Lgs. 152/06;

**3 DI RENDERE NOTO CHE:**

a) Il presente provvedimento ha validità fino al **23.12.2035**, pari a **10 anni** dall'emanazione dello stesso in conformità a quanto previsto all'art. 29-*octies*, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 152/06;

b) **Almeno 180 giorni prima** del predetto termine il Gestore dovrà inviare alla scrivente Amministrazione, tramite il SUAP competente, una domanda di riesame corredata dalla documentazione di cui all'art. 29-*octies*, c. 5 del D.Lgs. 152/2006, da una relazione contenente un aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-*ter*, commi 1 e 2 del medesimo D.Lgs., e dalla copia della quietanza di avvenuto pagamento della tariffa relativa all'istruttoria. La presente disposizione equivale alla comunicazione di avvio del riesame di cui all'art. 29-*octies*, comma 5 del D.Lgs. 152/2006.

c) La scrivente Amministrazione disporrà inoltre il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale nei seguenti casi:

- ai sensi dell'art. 29-*octies*, comma 3, lett. a) e comma 4 del D.Lgs. 152/2006;
- ai sensi dell'art. 29-*quater*, comma 7 del D.Lgs. 152/2006.

**4 DI RENDERE NOTO CHE** la presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto tutte le autorizzazioni ambientali già in essere citate in premessa.

**5 DI PRESCRIVERE CHE**, come indicato dalla determinazione n. 642/2025 di non assoggettamento alla procedura di VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06, la Ditta deve rispettare la seguente condizione ambientale:



**Condizione n. 2**

<b>CONTENUTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
Macrofase	Post operam
Oggetto della condizione	Con lo stabilimento a regime nella configurazione di progetto, dovrà essere effettuata una campagna di misurazioni fonometriche, per la verifica del rispetto dei limiti di zonizzazione acustica, in corrispondenza degli stessi punti di misura e ricettori individuati per la valutazione previsionale acustica, adottando le medesime modalità e ipotesi di calcolo. In caso di superamento di uno o più dei limiti di zonizzazione dovranno essere attuati gli accorgimenti necessari per ricondurre i valori entro i limiti previsti, dando comunicazione a Comune di Venezia e Città Metropolitana di Venezia, delle misure adottate, con ripetizione dell'indagine fonometrica.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 60 giorni dalla comunicazione di messa in esercizio di cui all'art. 269 c. 6 della parte V del D.lgs 152/06.
Soggetto verificatore	Comune di Venezia con eventuale supporto di ARPAV

**6 DI ATTESTARE** l'avvenuta ottemperanza alla condizione ambientale n. 1 di cui alla determina n. 642/2025.

**7 DI IMPORRE** il rispetto dei limiti e delle prescrizioni di seguito riportate:

**a) PRESCRIZIONI GENERALI**

1 la massima capacità produttiva autorizzata dell'impianto è pari a:

<b>Prodotto</b>	<b>Capacità produttiva (t/anno)</b>	<b>Capacità produttiva (t/giorno)</b>
Sfarinati e coprodotti finiti	784.750	2.150

- 2 dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato e formato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto;
- 3 ai sensi dell'art. 29-undecies, comma 1 del D.Lgs. 152/06, il Gestore, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, dovrà informare tempestivamente la scrivente Amministrazione, il Comune, il Dipartimento di Prevenzione dell'AULSS competente, l'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche, VERITAS S.p.A., l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia, e adottare le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità, finanche conducendo l'impianto al minimo tecnico fino a che la conformità non venga ripristinata;
- 4 ai sensi dell'art. 29-undecies, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, il gestore, nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria dovrà informare **entro il termine massimo di otto ore**, di cui all'articolo 271, comma 14 del medesimo decreto, la scrivente Amministrazione, il Comune, il Dipartimento di Prevenzione dell'AULSS competente e l'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia. Nel caso in cui il gestore ometta di effettuare la suddetta comunicazione nei termini previsti si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 29-quattordices, comma 7 del D.Lgs. 152/06.
- 5 il gestore dovrà dotarsi di un registro cartaceo con pagine numerate oppure informatico non alterabile, da tenersi presso l'impianto, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione

ordinaria e straordinaria effettuate sulle aree di deposito dei rifiuti e sui sistemi di abbattimento dei punti di emissione di cui all'allegato 1a;

- 6 l'impianto dovrà essere dotato, entro un anno dal ricevimento della presente autorizzazione, di un sistema di gestione ambientale, secondo quanto indicato dai Best Available Techniques Reference documents (BRefs) comunitari e dalle conclusioni sulle BAT adottate ai sensi dell'art. 13, comma 5 della direttiva 2010/75/UE relativamente al settore di competenza;
- 7 dovranno essere effettuate le attività di autocontrollo previste dal PMC, che fa parte del presente provvedimento, con le scadenze ivi riportate. Tutta la relativa documentazione dovrà essere tenuta in impianto a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie;
- 8 **entro il 30 aprile** di ciascun anno dovrà essere inviato, tramite il SUAP competente, alla scrivente Amministrazione, al SISP dell'AULSS competente per territorio, all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia e al Comune, un **report**, contenente gli esiti di tutti i controlli effettuati dalla ditta nell'anno precedente, come previsti dal PMC (Allegato 2 del presente provvedimento);

## b) EMISSIONI IN ATMOSFERA

- 1 i punti di emissione autorizzati sono identificati nelle tabelle di cui all'Allegato 1a, che fa parte integrante del presente provvedimento;
- 2 i punti di emissione che non necessitano di autorizzazione e la relativa motivazione sono riportati nell'Allegato 1b che fa parte integrante del presente provvedimento;
- 3 gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/2006, parte V, Titoli II e III;
- 4 le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. 152/2006 – Parte V – Allegato I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.2006, citato in premessa. In particolare, per gli inquinanti riportati nella tabella di cui all'Allegato 1a, che fa parte integrante del presente provvedimento, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti;
- 5 le analisi alle emissioni in atmosfera, previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo (Allegato 2) da effettuare per tutti i parametri di cui all'Allegato 1a, dovranno essere relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi e dovranno essere corredate da una scheda tecnica firmata dal Legale Rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso l'impianto, allegati al registro di cui al punto 6, lett. a.5) a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di **almeno 15 giorni**, all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- 6 i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati dall'art. 271, comma 17, del D.Lgs 152/2006 con il seguente ordine di priorità: norme tecniche CEN, norme tecniche nazionali (UNI, UNICHIM), norme tecniche ISO, altre norme internazionali o nazionali (es: EPA, NIOSH, ISS, ecc.). In alternativa possono essere utilizzate altre metodiche, purché siano in grado di assicurare risultati con requisiti di qualità ed affidabilità adeguati e confrontabili con i metodi di riferimento e purché rispondenti alla norma UNI CEN/TS 14793:2017 *“Emissioni da sorgente fissa – Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”*. I metodi devono essere necessariamente quelli indicati nelle BATC di categoria (metodi EN). Solo nel caso in cui sia indicato *“metodo EN non disponibile”* o non sia indicato alcun metodo, possono essere utilizzate altre metodiche, sempre tenendo presente la logica di priorità sopra riportata. I risultati delle analisi relativi ai flussi convogliati devono far riferimento al gas secco in condizioni standard di 273,15 K e 101,3 kPa e, quando specificato, normalizzati al contenuto di ossigeno nell'effluente;
- 7 ai sensi dell'art. 271, comma 14, del D.Lgs. 152/2006, i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto, dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi e dei periodi di manutenzione;

- 8 ai sensi dell'art. 29-*undecies*, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 il gestore, nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria dovrà informare **entro il termine massimo di otto ore**, di cui all'articolo 271, comma 14, del medesimo decreto, la scrivente Amministrazione, il Comune di Venezia, il Dipartimento di Prevenzione dell'AULSS competente per il territorio e l'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia. Nel caso in cui il gestore ometta di effettuare la suddetta comunicazione nei termini previsti si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 29-*quattordices*, comma 7, del D.Lgs. 152/06;
- 9 nel caso in cui il superamento dei valori limite di emissione determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa si applicano le pene di cui all'art. 29-*quattordices*, comma 4, del D.Lgs. 152/2006;
- 10 i prodotti utilizzati all'interno del ciclo produttivo non devono contenere: sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H350i, H360, H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df); sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata; sostanze classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach);
- 11 nel caso in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel comma 7-*bis* dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, dovrà essere presentata alla scrivente Amministrazione **entro 3 anni** dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del sopra citato articolo, allegando alla stessa la relazione di cui all'art. 271, comma 7-*bis*, del medesimo decreto;
- 12 l'altezza dei punti di emissione dovrà essere tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione delle emissioni.
- 13 tutti i punti di emissione in atmosfera autorizzati dovranno essere conformi a quanto riportato nella norma UNI EN 15259:2008 o, dove questo non sia tecnicamente possibile, dovranno essere adeguati alle indicazioni riportate nella medesima norma. In particolare le piattaforme di lavoro devono garantire adeguati spazi di operatività in funzione del metodo di misura utilizzato. Il punto di campionamento per le emissioni deve consentire l'esecuzione di misure in una sezione rappresentativa del camino. Tutti i camini autorizzati dovranno essere chiaramente identificati con targa indelebile e la denominazione riportata nel presente provvedimento. L'accesso ai punti di prelievo dovrà essere garantito in sicurezza e senza ritardi. La struttura di accesso deve essere fissa o, in alternativa, può essere predisposta una struttura rimovibile purché immediatamente disponibile e conforme alle normative in materia di sicurezza;
- 14 nelle fasi di movimentazione dei materiali polverulenti dovranno essere adottate tutte le procedure atte a minimizzare le emissioni diffuse di polveri, secondo quanto previsto alla parte I dell'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006;
- 15 il carico della crusca sui mezzi, effettuato con pala, deve avvenire all'interno di uno spazio confinato, minimizzando l'altezza di caduta del materiale. Una volta caricato, il cassone deve essere chiuso con telo di copertura prima dell'uscita del mezzo;
- 16 nel caso in cui dovessero pervenire alla scrivente Amministrazione, al Comune competente per il territorio e/o ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia segnalazioni di disturbo olfattivo circoscritto alla ditta, non causato da eventi eccezionali o anomalie tecniche contingenti, dovranno essere applicate le disposizioni di cui al Decreto Direttoriale n. 309/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica “*Approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività*”;
- 17 **entro il 30.06.2025** la ditta dovrà presentare alla scrivente Amministrazione, per il tramite del SUAP, un'istanza di modifica non sostanziale dell'AIA, corredata dai necessari allegati, per le emissioni derivanti dalla fase di saldatura, che dovranno essere captate, eventualmente trattate mediante opportuno sistema di abbattimento e convogliate a camino di dimensioni opportune;
- 18 **entro 90 giorni dal ricevimento del presente provvedimento** la ditta dovrà presentare alla scrivente Amministrazione e all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, per il tramite del SUAP, uno studio approfondito in merito alla possibilità o meno di aggregare alcuni punti di

emissione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 270 comma 4 del D.Lgs. 152/06, finalizzato ad una riduzione complessiva dei flussi di massa emessi;

- 19 **entro il 31.12.2026** la ditta dovrà inviare alla scrivente Amministrazione, tramite il SUAP competente, comunicazione della completa applicazione della BAT n. 9;

#### **ULTERIORI PRESCRIZIONI PER IL MEDIO IMPIANTO DI COMBUSTIONE AFFERENTE AL CAMINO n. 24**

Nella gestione dei medi impianti di combustione esistenti di cui all'art. 268, comma 1, lett. *gg-bis*), punto 1) del D.Lgs. 152/2006, presenti nell'impianto e di potenzialità pari o inferiore a 5 MW dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- 20 le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle individuate nel punto 1) della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, pertinenti al tipo di combustibile utilizzato ed adeguate a quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.2006 citato in premessa. In particolare per gli inquinanti riportati nella tabella di cui all'Allegato 1a-bis, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti, ai quali è già stata applicata la riduzione sopra citata;
- 21 la ditta dovrà provvedere ad eseguire **analisi biennali** alle emissioni corrispondenti al punto di emissione n. 24 a partire dalla data di ricevimento del presente provvedimento. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso lo stabilimento, allegati al registro di cui al punto seguente, a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di **almeno 15 giorni**, all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- 22 la ditta deve dotarsi di un registro cartaceo con pagine numerate oppure informatico non alterabile, da tenersi presso lo stabilimento, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sugli impianti afferenti al punto di emissione n. 24. Al registro dovranno essere sempre allegati i certificati delle analisi effettuate alle emissioni con la cadenza sopra prescritta;
- 23 devono essere rispettate le caratteristiche, pertinenti al tipo di combustibile utilizzato, indicate nell'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;
- 24 ai sensi del comma 1 dell'art. 294 del D.Lgs. 152/2006, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal Titolo I della Parte V del medesimo decreto devono essere dotati, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;
- 25 nel caso in cui sia prevista la sostituzione degli impianti di cui al presente paragrafo, la ditta dovrà presentare alla scrivente Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, apposita istanza di modifica, a cui seguirà revisione dei limiti individuati alla tabella di cui all'Allegato 1a-bis, in base a quanto previsto nel punto 1) della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 per i medi impianti di combustione nuovi;
- 26 **entro 30 giorni** dall'effettuazione delle prime analisi biennali a seguito dell'adeguamento previsto dall'art. 273-bis, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, la ditta dovrà trasmettere alla scrivente Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, copia dei relativi certificati.

#### **c) GESTIONE DELLE ACQUE E IMPIANTI IDRICI**

1. Sono autorizzati i seguenti scarichi: PM 227/1, PM 227/2, secondo le prescrizioni e condizioni di cui all'allegato Atto di Assenso VERITAS (Allegato 4);

2. Con riferimento agli scarichi in laguna SP1 e SP2, questi sono sottoposti alla seguente prescrizione e saranno soggetti ad apposito provvedimento del Provveditorato Interregionale alle OO.PP., ai fini del loro esercizio;
3. Entro il 31.12.2026 venga inserita una elettrovalvola sulla tubazione di scarico delle seconde piogge, che si apra solamente al riempimento della vasca di prima pioggia.

#### **d) GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. I rifiuti prodotti nell'attività dovranno essere gestiti in conformità a quanto previsto dall'art. 183, comma 1 lett. bb) del D.Lgs. n. 152/2006 e nel rispetto delle aree indicate nella documentazione presentata;

#### **e) INQUINAMENTO ACUSTICO**

1. I livelli di immissione sonora generata dagli impianti, misurati lungo il perimetro dello stabilimento, dovranno essere inferiori a quanto previsto dalla Tabella B del D.P.C.M. 14.11.1997 per la zona di classe VI e dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Venezia;
2. Entro 60 giorni dalla comunicazione di messa in esercizio di cui all'art. 269 c. 6 della parte V del D.lgs 152/06, venga realizzato un monitoraggio post-opera presso i vicini ricettori che confermi la bontà delle rilevazioni e simulazioni effettuate;

#### **8. DI RENDERE NOTO CHE:**

**a)** Ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 4 del D.Lgs. n. 152/06, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dello stabilimento, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione entro 30 giorni dalla stipula dell'atto notarile, alla Scrivente Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, anche nelle forme dell'autocertificazione contenente tutte le informazioni necessarie all'identificazione del nuovo soggetto.

Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, rappresentante legale, variazioni della toponomastica ecc. eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

**b)** L'eventuale chiusura dell'impianto o anche di singole linee produttive afferenti ad esso, dovrà essere comunicata alla scrivente Amministrazione con almeno 30 giorni di anticipo. Inoltre, **entro 180 giorni dalla chiusura**, dovrà essere presentato alla scrivente Amministrazione, al Comune competente per territorio e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, un piano per la dismissione degli impianti e il ripristino del sito (o, nel caso di dismissione parziale, di parte di esso) ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale in cui sia previsto l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica delle aree e delle installazioni; dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento. Tale piano dovrà essere preventivamente approvato dalla Scrivente Amministrazione con il supporto di ARPAV.

**c)** Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

**d)** Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia;

**9. DI AVVERTIRE CHE** il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti ai sensi dell'art. 29-*quattordices* del D.Lgs. 152/06.

**10. DI COMUNICARE CHE** il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite dalla normativa vigente alla scrivente Amministrazione e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia;

**11. DI RENDERE NOTO CHE** avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata;

**12. DI RILASCIARE** al soggetto richiedente il presente provvedimento, tramite SUAP competente, e di trasmetterne una copia a:

- Comune competente per l'inoltro agli uffici comunali interessati
- Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.
- V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.
- Provveditorato Interregionale OO. PP. Per Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia
- Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia

**13. DI COMUNICARE CHE** fanno parte del presente provvedimento i seguenti allegati:

- Allegato 1a - Punti di emissione autorizzati e relativi limiti
- Allegato 1b - Punti di emissione che non necessitano di autorizzazione;
- Allegato 2 - Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) Rev.01 del 11.12.2025 prot. n. 88392 del 17.12.2025;
- Allegato 3a - Planimetrie emissioni in atmosfera
- Allegato 3b - Planimetrie rifiuti,
- Allegato 3c - Planimetrie scarichi;
- Allegato 4 - Atto di assenso VERITAS

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste nel provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE  
SCARPA CRISTIANA

atto firmato digitalmente